

# Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch)

del 2 aprile 2008 (Stato 1° luglio 2010)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009<sup>1</sup> sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981<sup>2</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

in esecuzione della legge del 24 giugno 1902<sup>3</sup> sugli impianti elettrici (LIE);  
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>4</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTc),<sup>5</sup>

*ordina:*

**Art. 1** Oggetto, campo d'applicazione, definizioni e diritto applicabile

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la messa in circolazione e la sorveglianza delle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE<sup>6</sup> relativa alle macchine (direttiva relativa alle macchine).<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Il campo d'applicazione è disciplinato dall'articolo 1 della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine<sup>8</sup>. L'articolo 3 della stessa si applica per analogia. Al posto degli atti legislativi dell'UE, ai quali rimanda l'articolo 1 paragrafo 2 lettere e e k della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, si applicano gli atti normativi svizzeri di cui all'allegato 1 numero 2.

<sup>3</sup> Per le definizioni si applica l'articolo 2 della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine; sono fatte salve le definizioni equivalenti di cui all'allegato 1 numero 1 della presente ordinanza.

RU **2008** 1785

<sup>1</sup> RS **930.11**

<sup>2</sup> RS **832.20**

<sup>3</sup> RS **734.0**

<sup>4</sup> RS **946.51**

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2583).

<sup>6</sup> Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 mag. 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24, modificata da GU L 76 del 16.3.2007, p. 35; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2583).

<sup>8</sup> Nuova espr. giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2583). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>4</sup> Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell'ordinanza del 19 maggio 2010<sup>9</sup> sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).<sup>10</sup>

#### **Art. 2** Condizioni per la messa in circolazione

<sup>1</sup> È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:

- a. non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l'integrità dei beni quando sono installate e mantenute in modo corretto e utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili; e
- b. soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine<sup>11</sup>: articolo 5 paragrafo 1 lettere a–e, nonché paragrafi 2 e 3, e articoli 12 e 13.

<sup>2</sup> La messa in servizio di macchine equivale alla messa in circolazione se quest'ultima non è avvenuta in precedenza.

<sup>3</sup> Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

#### **Art. 3** Norme tecniche

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l'allegato I della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine<sup>12</sup>.

#### **Art. 4** Organismi di valutazione della conformità

<sup>1</sup> Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:

- a. essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>13</sup> sull'accREDITAMENTO e sulla designazione;
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

<sup>2</sup> Gli organismi di valutazione della conformità informano l'autorità federale competente del relativo campo specifico se l'attestato d'esame del tipo o l'ammissione del sistema di garanzia della qualità sono sospesi, revocati o sottoposti a limitazioni, oppure se è necessario l'intervento dell'autorità competente.

<sup>9</sup> RS 930.111

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).

<sup>11</sup> Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

<sup>12</sup> Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

<sup>13</sup> RS 946.512

**Art. 5** Sorveglianza del mercato<sup>14</sup>

<sup>1</sup> La sorveglianza del mercato è disciplinata negli articoli 20–28 OSP<sup>15,16</sup>

<sup>2</sup> I competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base agli articoli 8 e 9 della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine<sup>17</sup>. I divieti o le limitazioni di messa in circolazione o le revoche di macchine sono pubblicati nel Foglio federale.

**Art. 6** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

**Art. 7** Periodo transitorio per apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo

Apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo con funzione di utensile possono ancora essere messi in circolazione fino al 29 giugno 2011 conformemente al diritto anteriore.

**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2009.

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2583).

<sup>15</sup> RS **930.111**

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2583).

<sup>17</sup> Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

*Allegato 1*<sup>18</sup>  
(art. 1 cpv. 3)

## Equivalenze terminologiche e normative

1. Ai fini della corretta interpretazione della direttiva 2006/42/CE<sup>19</sup> relativa alle macchine, a cui si rinvia nella presente ordinanza, si applicano le seguenti equivalenze terminologiche:

| Espressione CE                                       | Espressione svizzera                      |
|--|---|
| Immissione sul mercato all'interno della Comunità    | Messa in circolazione in Svizzera         |
| Messa in servizio all'interno della Comunità         | Messa in servizio in Svizzera             |
| Persona stabilita all'interno della Comunità         | Persona domiciliata in Svizzera           |
| Stato membro   | Svizzera                                  |
| Nazionale  | Svizzero                                  |
| Sorveglianza del mercato                             | Sorveglianza del mercato                  |
| Organismo notificato                                 | Organismo di valutazione della conformità |
| Dichiarazione CE di conformità                       | Dichiarazione di conformità               |
| Attestato d'esame CE del tipo                        | Attestato d'esame del tipo                |
| Esame CE del tipo                                    | Esame del tipo                            |
| Procedura per la certificazione di esame CE del tipo | Procedura per la certificazione di esame  |

<sup>18</sup> Aggiornato dal n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).

<sup>19</sup> Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

---

2. Atti normativi svizzeri corrispondenti alle direttive CE citate nella direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine<sup>20</sup>

---

*Direttiva 2003/37/CE:* Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, p. 1)

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi (OETV 2; RS 741.413)

*Direttiva 70/156/CEE:* Direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, p. 1, ultima modificazione mediante ordinanza (CE) N. 715/2007, GU L 171 del 29.06.2007, p. 1)

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1; RS 741.412)

*Direttiva 2002/24/CE:* Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124 del 09.05.2002, p. 1, ultima modificazione mediante direttiva 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, p. 81)

Ordinanza del 2 settembre 1998 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3; RS 741.414)

*Direttiva 73/23/CEE:* Direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Direttiva relativa alla bassa tensione, GU L 77 del 26.03.1973, p. 29, sostituita dalla direttiva 2006/95/CE, GU L 374 del 27.12.2006, p. 10)

---

Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26).

<sup>20</sup> Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

*Allegato 2*  
(art. 6)

## **Modifica del diritto vigente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Le modifiche possono essere consultate alla RU **2008** 1785.